

Mi si è chiesto parere sulla legittimità della delibera n. 73 del giorno 10.02.2016 della Regione Puglia: specificamente mi si è chiesto se la stessa delibera sia illecita prevedendo “ due “ centrali d’acquisto.

Alla domanda rispondo negativamente.

Non mi pare, infatti, che la delibera GRP n. 73 del giorno 10.02.2016 abbia autorizzato il ricorso a due centrale d’acquisto: invero, a parte la disposta modifica della DGR 2256/2015 nella parte in cui, quest’ultima delibera aveva attribuito la gara di acquisto Farmaci all'A.O.U. Policlinico di Bari anziché alla ASL Bari, la delibera 73 si è limitata ad autorizzare il prosieguo delle gare condotte in Unione d'Acquisto, e riferite a stent, protesi ortopediche e farmaci: l’autorizzazione al prosieguo di queste gare è derivata dalle circostanze che le stesse : a - erano state indette in fase antecedente all'adozione della alla DGR n. 2256/2015; b - presentando i requisiti richiesti dalla delibera 2256/2015, risultano prioritarie per il SSR ; c - sono già in avanzato stato procedurale.

Su altro fronte, la delibera 73 del giorno 10.02.2016, ha diffidato le Aziende Sanitarie a revocare le procedure di gare, relative alle categorie di spesa individuate dal Tavolo Nazionale degli Aggregatori in contrasto con la normativa nazionale e regionale in materia ( ristorazione, lavanderia ) : a tale conclusione la Giunta Regionale è giunta considerando che nessuna di tali procedure è stata aggiudicata in via definitiva, e nell’ intento di anteporre all'interesse specifico della singola azienda sanitaria, l'interesse pubblico di contenimento e razionalizzazione della spesa di cui la centralizzazione degli acquisti costituisce ex lege strumento irrinunciabile.

Vero è, invece, che la stessa delibera 73 del giorno 10.02.2016 sollecita qualche perplessità nella parte in cui, ribadendo l’illegittimità del ricorso a proroghe

del contratto, suggerisce - nelle more di aggiudicazione della gara espletata dal soggetto aggregatore – il ricorso a gare ponte, ai sensi del d.lgs. 163/2006, sottolineando che tali procedure di evidenza pubblica: - dovranno essere bandite al fine di evitare il ricorso a proroghe illegittime per il tempo limitato all'espletamento della procedura di acquisizione da parte del soggetto aggregatore; - dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, che risolva anticipatamente il rapporto contrattuale nel caso di affidamento dei servizio e/o fornitura da parte del soggetto aggregatore e/o della centrale unica di committenza: il dubbio sulla legittimità di questa parte della delibera mi è suggerito: - sia dalla considerazione che il d.lgs 163/2006 non esclude aprioristicamente il ricorso alla proroga *espressa* del contratto per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica ( Cons. di Stato, V, n. 873/2013 Cons. Stato Sez. V, 07-04-2011, n. 2151 ) sia dal fatto che il ricorso alla gara ponte potrebbe esso stesso essere un motivo ed un' occasione per violare le regole finalizzate al contenimento e alla razionalizzazione della spesa di cui la centralizzazione degli acquisti costituisce ex lege strumento irrinunciabile.

Certo di avere esaurientemente risposto al quesito postomi, porgo i mie distinti saluti.

Avvocato Giuseppe O. Nocco.